

**Il governo vuole rastrellare soldi anche a danno degli invalidi civili**

**PREVIDENZA**

**Domande e risposte**

F. JBRICA CURATA DA  
Rino Bonazzi, Ottavio Di Lorsto,  
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

In relazione al primo comma dell'art. 3 della legge 29.12.90 n. 407 che interessa senz'altro un gran numero di pensionati sofferenti di accentuate riconosciute infermità (l'Inps ha interrotto il pagamento di assegno sociale suppletivo preannunciando recuperi per i primi mesi 1991) pregherei di esprimere parere sui seguenti punti:

- la incompatibilità con prestazioni del ministero dell'Interno indicata dalla Legge concerne (salvo opzione) le pensioni di invalidità durante il periodo in cui tale circostanza (invalidità) dà luogo per ragioni di salute al trattamento di pensione lo, cioè solo prima del raggiungimento della normale età pensionabile, oppure opera anche successivamente quando cioè, indipendentemente dagli originari motivi di pensionamento, l'iscritto avrebbe comunque titolo alla pensione dell'Istituto di previdenza?

- se è vera la seconda ipotesi (stante che l'incompatibilità non concerne le pensioni di vecchiaia), non si produce un differenziato trattamento fra iscritti che si trovassero ora, in tarda età, nella medesima situazione di reddito pensionistico Inps, versamenti ecc. e con provvidenze stabilite dal ministero degli Interni per particolari invalidità civili sopravvenute dopo il pensionamento (assegno invalidità più accompagnamento)?

- infine, sempre se vera la seconda ipotesi, come è stato motivato in Parlamento, tale discriminante contenuta fra pensionato lo e pensionato lv nel periodo della vita nel quale di fatto tale origine del trattamento previdenzia-

le non dovrebbe più avere altri effetti pratici?

T.E.  
Bologna

La signora Ester Oderigo di Salò (Brescia) ha inviato all'on. Adnana Lodi la seguente lettera

L'Uic (Unione italiana ciechi) mi informa che le disposizioni del decreto di attuazione della legge 407 del 29 dicembre 1990 prevede l'incompatibilità tra la pensione di cieca civile e la pensione di invalidità erogata a qualsiasi titolo (quindi anche per ulteriori invalidità) dall'Inps. Questa pensione civile è già stata sottoposta al non superamento di un reddito massimo di circa 15 milioni. Siccome leggo ogni giorno l'Unità e non ho trovato alcun accenno in merito, devo dedurre che noi del Pds, in tutt'altre e più importanti faccende affaccendati, non ci siamo accorti o non ci siamo ricordati di questo taglio alle già misere pensioni.

(Sulla questione delle pensioni di invalidità civile ci è pervenuta lettera anche dal signor Aurelio Melaragno di Roma)

Con l'articolo 3 della legge 407/90, il governo e la maggioranza parlamentare hanno operato un gravissimo colpo di mano ai danni di numerosi pensionati. L'azione condotta dal Pds non è stata sufficiente a bloccare l'attuazione del governo che, pur di rastrellare un po' di soldi, ha varato un provvedimento che non può che essere definito odioso.

Già nell'edizione di lunedì 14 gennaio 1991, rispondendo a un lettore di Roma, in

una incisione senza riuscire ad asportarla interamente. Dopo 21 anni circa l'improvviso riacutizzarsi del dolore all'indice mi suggerisce di parlarne al mio medico di fiducia, il quale (dopo radiografia) si avvede della presenza della scheggia (o rimanenza?) e mi prescrive l'intervento chirurgico.

La domanda è questa: è possibile che dopo 21 anni un infortunio cade in prescrizione? E perché l'Inail mi dice che non ho neppure il diritto a un rimborso spese?

Francesco Rossoni  
Rivolta d'Adda (Cremona)

Se comprendiamo bene quanto è scritto nella lettera, la pensione di invalidità percepita dall'anno scorso dovrebbe essere stata riconosciuta per motivi diversi dalle conseguenze dell'infortunio subito 21 anni addietro. D'altra parte, non è chiaro neanche se si titolare di assegno per invalidità o titolare di pensione di invalidità (ex art. 1 e 2 della legge 222/84).

Per quanto riguarda l'infortunio, se a suo tempo fu regolarmente denunciato e registrato, non vi dovrebbe essere prescrizione alcuna. L'indennizzabilità di una menomazione decorre da quando si sono manifestati i necessari presupposti ovvero da quando la inabilità permanente risulta tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10% (capo V, titolo I del Testo unico sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con il Dpr n. 1124/65). Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria (medica, chirurgica, ecc.) ai sensi della legge 833/78 istituita dal Servizio Sanitario nazionale, ogni prestazione è di competenza delle strutture dello stesso servizio nel rispetto delle norme vigenti, compresa l'esenzione dal ticket sanitario (vedi comma 2, articolo 6 del decreto del ministro della Sanità del 1° febbraio 1991). Non comprendiamo quindi a quale rimborso spese dovrebbe far fronte l'Inail.

**I tempi di prescrizione di un infortunio sul lavoro**

Sono un ex tornitore (33 anni di carriera) e dall'anno scorso percepisco la pensione di invalidità. Circa 21 anni fa ho subito un infortunio sul lavoro causa una scheggia che si infilava nel dito indice della mano sinistra. Dopo la consueta radiografia, il controllo medico dell'Inail decideva di intervenire con

All'inizio di ogni anno scolastico si ripropone il problema del corretto procedimento per la formazione delle classi e dell'orario delle lezioni e per l'assegnazione dei docenti alle classi. In verità la normativa che disciplina tali importanti adempimenti è molto chiara, ma nel nostro Paese i diritti democratici sono sempre da tutti, a parole, acclamati ma nel contempo poco praticati.

I «decreti delegati» del 1974 fatti hanno previsto per tali adempimenti un procedimento volto a coinvolgere in diverso modo, tutte le componenti della realtà scolastica. L'art. 4 del Dpr n. 416/74 che disciplina le attribuzioni del collegio dei docenti, stabilisce che il «collegio dei docenti» b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, e la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto.

L'art. 6 del medesimo Dpr n. 416/74 che disciplina le attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto stabilisce che il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.

L'art. 3 del Dpr n. 417/74 che definisce la funzione direttiva con una norma che integra le precedenti, stabilisce che «in particolare al personale direttivo spetta d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione a esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del collegio dei docenti».

È pacifico quindi che spetta al personale direttivo della scuola (preside o direttore didattico) procedere alla formazione delle classi e dell'orario e all'assegnazione dei docenti alle classi, per tale adempimento però il personale direttivo deve procedere «sulla base» a) dei criteri generali che

**LEGGI E CONTRATTI**

**filo diretto con i lavoratori**

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Cdl di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil  
Piergiuseppe Altieri, avvocato Cdl di Bologna docente universitario Mario Giovanni Carollo, docente universitario  
Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino, Myraane Mushi, avvocato Cdl di Milano Sereno Nigro, avvocato Cdl di Roma

**Le norme restrittive dei poteri di presidi e direttori didattici**

CONRADO MAUCIERI \*

devono essere preventivamente formulati dal consiglio di circolo o d'istituto,

b) dalle proposte che sulla base dei criteri generali, devono essere formulate dal collegio dei docenti.

È evidente che tale procedimento deve essere svolto ogni anno anche se per confermare le classi e le assegnazioni dell'anno precedente e che «precedere sulla base» significa che il personale direttivo deve tener conto dei criteri generali e delle proposte formulate dagli organi collegiali. Senza dubbio «criteri generali» e le «proposte» degli organi collegiali non vincolano il personale direttivo a uniformarsi, lo obbligano però a specificare i motivi che rendono, nell'interesse generale più opportuna, una soluzione diversa rispetto ai criteri generali e/o alle proposte degli organi collegiali.

Tra l'altro la giurisprudenza

ha ormai costantemente ribadito tali principi difatti il Consiglio di Stato con una recente decisione (Sez. VI n. 846 del 25 settembre 1990), con riferimento specifico all'assegnazione dei docenti alle classi (ma altre decisioni analoghe si riferiscono sia alla formazione delle classi che dell'orario), ha precisato che «pur avendo il capo d'istituto (più correttamente «personale direttivo») competenza dei provvedimenti esterni di assegnazione delle classi ai docenti, lo stesso non potrà disattendere i criteri e le proposte di cui innanzi, se non nei casi nei quali essi risultino eventualmente illegittimi e palesemente contrari all'interesse della scuola e potendo disattendere le proposte ove queste siano contrastanti con i criteri del consiglio d'istituto, motivando in modo quanto più possibile esauriente, in ciascun caso, il diverso orienta-

mento adottato in via conclusiva del procedimento».

Peraltro ha precisato il massimo organo di giustizia amministrativa «l'ambito del collegio dei docenti si distingue nettamente da quello del consiglio di circolo o di istituto» di conseguenza le proposte che deve formulare il collegio dei docenti non possono essere ripetitive dei criteri generali formulati dal consiglio di circolo o di istituto. Devono essere un'articolazione con la dei criteri generali preventivamente formulati dal consiglio di circolo o d'istituto (Consiglio di Stato Sez. VI n. 423 del 28 settembre 1982).

Si deve però riscontrare che nonostante tale costante giurisprudenza del massimo organo di giustizia amministrativa e nonostante il ministero della Pubblica Istruzione in particolare l'ufficio Decreti delegati abbia ripetutamente dato istru-

**Contratto part-time e forma scritta**

Una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 4811 del 3 maggio 1991) ha ribadito il principio che il contratto di lavoro part-time deve essere stipulato obbligatoriamente per iscritto, così come stabilito nell'art. 5 della legge 863/1984. Segnaliamo ai lettori questa decisione per alcuni altri passaggi che potrebbero essere strumentalmente utilizzati in senso sfavorevole ai lavoratori.

La Corte ha infatti ritenuto che in mancanza di atto scritto il contratto può essere dichiarato nullo, se risulta che i contraenti non l'avrebbero stipulato senza quella parte del suo contenuto (cioè la clausola dell'orario di lavoro ri-

dotto) colpita da nullità. Per il passato ossia per il periodo in cui il lavoratore ha prestato la propria attività, compete ovviamente il pagamento della retribuzione raggiunta; però alla quantità di lavoro svolta, mentre per il futuro il contratto è nullo. Quest'ultimo punto appare il più pericoloso, potendosi ipotizzare che sia il datore di lavoro ad agire in giudizio per far dichiarare la nullità di un contratto part-time non stipulato per iscritto in tal modo eludendo le norme contro i licenziamenti illegittimi.

Appare opportuna una riflessione più ampia sul lavoro a tempo ridotto.


zioni nello stesso senso della giurisprudenza prima citata (nota n. 270 del 12 aprile 1974 nota n. 2039 del 28 giugno 1979 nota n. 1144 del 29 aprile 1980 eccetera) molti presidi e direttori didattici eludono tale norma e con un malinteso se iso manageriale prescindono «el tutto dai criteri generali e dalle proposte degli organi collegiali (in taluni casi non provvedono nemmeno) a una formale acquisizione) ritenendo o tali adempimenti fastidiosi intralci. Non c'è dubbio che un tale comportamento sia palesemente illegittimo e soprattutto gravemente lesivo delle prerogative degli organi collegiali.

Molto opportunamente per tanto recentemente il Tar della Toscana Sez. III con sentenza n. 264 del 29 maggio 1991 non solo ha annullato il provvedimento di un preside di un liceo scientifico fiorentino di assegnazione dei docenti alle classi adottato senza tener conto dei criteri del consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti «el tutto ma ritenendo del tutto arbitrario il comportamento del predetto preside ha condannato l'amministrazione «colastica anche alle spese di giudizio.

Si deve infine aggiungere che dopo l'entrata in vigore della legge c.d. «sulla trasparenza dell'azione amministrativa» (legge 7 agosto 1990 n. 241) per tali adempimenti ora il personale direttivo non solo dovrà tenere conto dei criteri e delle proposte degli organi collegiali, ma deve comunicare a tutti gli interessati l'inizio dei relativi procedimenti con facoltà di tutti coloro che sono interessati (personale docente non docente, genitori, alunni, associazioni professionali, comitati di genitori, di studenti eccetera) a «partecipare» al procedimento con proposte e osservazioni e devono essere valutate sia dagli organi collegiali che dal personale direttivo.

È ovvio che l'inosservanza di tali forme di trasparenza rende gli atti illegittimi e come tali annullabili a seguito di impugnazione da parte degli interessati.

\* avvocato del Sindacato nazionale scuola-Cgil



**ALFA 33.  
FINANZIAMO  
UN  
DESIDERIO.**

**ALFA 33.  
10 MILIONI DI FINANZIAMENTO  
SENZA INTERESSI IN 18 MESI.**

Il piacere di guidare una 33 da oggi è anche finanziato. Presso i Concessionari Alfa Romeo, vi attende una proposta estremamente vantaggiosa: 10 milioni di finanziamento rimborsabili, senza interessi, in 18 mesi\*. Mettetevi oggi alla guida di una nuova 33. I Concessionari Alfa Romeo vi aspettano.

**A PARTIRE DA L. 16.560.000 CHIAVI IN MANO.**



**È UN'OFFERTA ESCLUSIVA DEI CONCESSIONARI ALFA ROMEO, NON CUMULABILE CON ALTRE IN CORSO**

\*salvo approvazione della S.M.A. S.p.A.